



COMUNE DI GRESSONEY - SAINT - JEAN

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

COPIA

Determinazione dell' Ufficio Tecnico N.92 DEL 21/05/2024

Procedura per la ricerca di un Promotore per l'attivazione di un Partenariato pubblico-privato, mediante Finanza di progetto ai sensi dell'art. 193 del D.lgs. n. 36/2023, avente ad oggetto la progettazione, il recupero e la trasformazione del complesso aziendale di proprietà dell'Amministrazione comunale denominato "Lago Gover" e la successiva gestione della struttura - Nomina Commissione Giudicatrice, ai sensi dell'art. 93 del D.lgs. 36/2023.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Premesso che:

- il Comune di Gressoney-Saint-Jean è proprietario del complesso aziendale denominato "Lago Gover", costituito da:
 - ✓ fabbricati adibiti a bar e ristorante, censiti al Fg. 17 n. 500, sub 2, in possesso di autorizzazione di tipologia A) e B);
 - ✓ fabbricato attualmente adibito a noleggio pattini da ghiaccio e gestione pesca sportiva, censito al Fg. 17 n. 500, sub 3;
 - ✓ chiosco attualmente adibito a somministrazione di gelati, censito al Fg. 17 n. 72;
 - ✓ parco adibito a verde pubblico, comprendente il bacino lacustre meglio noto come "lago Gover", di cui al Fg. 17 nn. 3, 17, 21, 69, 70, 125, 129, 130, 131, 225, 242, 248, 249, 451, 496, 497, 499, 500 e 841;
- l'Amministrazione comunale di Gressoney-Saint-Jean è interessata ad attivare un Partenariato Pubblico Privato (PPP), come inserito negli strumenti di programmazione dell'Ente, finalizzata alla ricerca di un Promotore per l'attivazione di un Partenariato pubblico-privato (PPP), mediante Finanza di progetto, avente ad oggetto la progettazione, il recupero e la trasformazione del complesso aziendale di proprietà dell'Amministrazione comunale denominato "Lago Gover" e successiva gestione della struttura.

Visto l'art. 193 del D.lgs. 36/2023, il quale recita: "1. Gli operatori economici possono presentare agli enti concedenti proposte relative alla realizzazione in concessione di lavori o servizi. Ciascuna proposta contiene un progetto di fattibilità, una bozza di convenzione, il piano economico-finanziario asseverato e la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione. Il piano economico-finanziario comprende l'importo delle spese sostenute per la predisposizione della proposta, comprensivo anche dei diritti sulle opere dell'ingegno. Gli investitori istituzionali di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché i soggetti di cui all'articolo 2, numero 3), del regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del

Consiglio, del 25 giugno 2015, possono formulare le proposte di cui al primo periodo salva la necessità, nella successiva gara per l'affidamento dei lavori o dei servizi, di associarsi o consorziarsi con operatori economici in possesso dei requisiti richiesti dal bando, qualora gli stessi investitori istituzionali ne siano privi. Gli investitori istituzionali, in sede di gara, possono soddisfare la richiesta dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale avvalendosi, anche integralmente, delle capacità di altri soggetti. Gli investitori istituzionali possono altresì impegnarsi a subappaltare, anche integralmente, le prestazioni oggetto del contratto di concessione a imprese in possesso dei requisiti richiesti dal bando, a condizione che il nominativo del subappaltatore venga sia comunicato, con il suo consenso, all'ente concedente entro la scadenza del termine per la presentazione dell'offerta.

2. L'ente concedente valuta entro novanta giorni dalla presentazione della proposta, la fattibilità della medesima, invitando se necessario il promotore ad apportare al progetto di fattibilità le modifiche necessarie per la sua approvazione. Se il promotore non apporta le modifiche richieste, come eventualmente rimodulate sulla base di soluzioni alternative suggerite dallo stesso promotore per recepire le indicazioni dell'ente concedente, la proposta è respinta. L'ente concedente conclude la procedura di valutazione con provvedimento espresso, pubblicato sul proprio sito istituzionale e oggetto di comunicazione ai soggetti interessati. Il progetto di fattibilità, una volta approvato, è inserito tra gli strumenti di programmazione dell'ente concedente.

3. Il progetto di fattibilità approvato è posto a base di gara nei tempi previsti dalla programmazione. Il criterio di aggiudicazione è l'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto tra qualità e prezzo.

4. La configurazione giuridica del soggetto proponente può essere modificata e integrata sino alla data di scadenza della presentazione delle offerte. Nel bando l'ente concedente dispone che il promotore può esercitare il diritto di prelazione.

5. I concorrenti, compreso il promotore, in possesso dei requisiti previsti dal bando, presentano un'offerta contenente il piano economico-finanziario asseverato, la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione, e le varianti migliorative al progetto di fattibilità posto a base di gara, secondo gli indicatori previsti nel bando.

6. Le offerte sono corredate delle garanzie di cui all'articolo 106. Il soggetto aggiudicatario presta la garanzia di cui all'articolo 117. Dalla data di inizio dell'esercizio del servizio da parte del concessionario è dovuta una cauzione a garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla gestione dell'opera, da prestarsi nella misura del 10 per cento del costo annuo operativo di esercizio e con le modalità di cui all'articolo 117. La mancata presentazione di tale cauzione costituisce grave inadempimento contrattuale.

7. L'ente concedente:

- a) prende in esame le offerte che sono pervenute nei termini indicati nel bando;
- b) redige una graduatoria e nomina aggiudicatario il soggetto che ha presentato la migliore offerta;
- c) pone in approvazione i successivi livelli progettuali elaborati dall'aggiudicatario.

8. Se il promotore non risulta aggiudicatario, può esercitare, entro quindici giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione, il diritto di prelazione e divenire aggiudicatario se dichiara di impegnarsi ad adempiere alle obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni offerte dall'aggiudicatario. Se il promotore non risulta aggiudicatario e non esercita la prelazione ha diritto al pagamento, a carico dell'aggiudicatario, dell'importo delle spese per la predisposizione della proposta, comprensive anche dei diritti sulle opere dell'ingegno. L'importo complessivo delle spese rimborsabili non può superare il 2,5 per cento del valore dell'investimento, come desumibile dal progetto di fattibilità posto a base di gara. Se il promotore esercita la prelazione, l'originario aggiudicatario ha diritto al pagamento, a carico del promotore, dell'importo delle spese documentate ed effettivamente sostenute per la predisposizione dell'offerta nei limiti di cui al terzo periodo.

9. In relazione alla specifica tipologia di lavoro o servizio, l'ente concedente tiene conto, tra i criteri di aggiudicazione, della quota di investimenti destinata al progetto in termini di ricerca, sviluppo e innovazione tecnologica.

10. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nell'ambito degli scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico dagli stessi perseguiti, possono aggregarsi alla presentazione di proposte di realizzazione di lavori pubblici di cui al comma 1, ferma restando la loro autonomia decisionale.

11. L'ente concedente può sollecitare i privati a farsi promotori di iniziative volte a realizzare i progetti inclusi negli strumenti di programmazione del partenariato pubblico-privato, di cui all'articolo 175, comma 1, con le modalità disciplinate nel presente Titolo”.

Considerato che:

- con determinazione dell'ufficio tecnico n. 126, in data 20.06.2023, è stato affidato il servizio di supporto e di predisposizione di una manifestazione di interesse finalizzata alla ricerca di un Promotore per l'attivazione di un PPP, mediante finanzia di progetto, per la riqualificazione del complesso aziendale “lago Gover” allo Studio Legale Rouillet Scalise, con sede in Località La Maladiere n. 90 in Saint-Christophe (AO), P.IVA 01128610076;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 94, in data 18.08.2024, è stato approvato l'Avviso pubblico, per la manifestazione di interesse finalizzata alla ricerca di un Promotore per l'attivazione di un Partenariato pubblico-privato, mediante Finanza di progetto ai sensi dell'art. 193 e seguenti del D.lgs. n. 36/2023, avente ad oggetto la progettazione, il recupero e la trasformazione del complesso aziendale di proprietà dell'Amministrazione comunale denominato “Lago Gover” e la successiva gestione della struttura, predisposto con il supporto dello Studio Legale Rouillet Scalise;
- in data 22.08.2023, prot. n. 7270, è stato pubblicato all'albo pretorio on line e sul sito istituzionale del Comune l'avviso pubblico per la manifestazione di interesse di cui trattasi, con scadenza 10 ottobre 2023 alle ore 12:00, alla quale hanno risposto n. 2 operatori economici;
- in data 30.11.2024, pertanto, con proprie note, rispettivamente prot. n. 10373 e n. 10374, in data 30.11.2023, gli operatori economici soprarichiamati sono stati invitati a presentare una relazione/offerta, secondo quanto disciplinato dal bando di gara del 30.11.2024, prot. n. 10370, entro le ore 12.00 del 1° marzo 2024;
- in data 29.02.2024 il Responsabile unico del progetto (RUP) ha comunicato ai n. 2 operatori economici invitati, con proprie note prot. n. 1862 e n. 1863, la concessione di una proroga “erga omnes”, di ulteriori 70 giorni, fissando quale nuovo termine per la presentazione della proposta il giorno 10 maggio 2024 alle ore 12:00;
- entro il termine previsto del giorno 10 maggio 2024 è pervenuta una sola offerta/relazione, conservata nella cassaforte dell'ente, acquisita al prot. n. 4487.

Dato atto che per la procedura di cui trattasi il soggetto Promotore verrà individuato analizzando gli elementi di natura tecnico-finanziaria della proposta, ai sensi dell'art. 108 del D.lgs. 36/2023, come indicato all'articolo 10 nel bando di gara prot. n. 10370 del 30.11.2023.

Richiamato il comma 1 e 2 dell'art. 108 del D.lg. 36/2023, che cita: “Fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative relative al prezzo di determinate forniture o alla remunerazione di servizi specifici, le stazioni appaltanti procedono all'aggiudicazione degli appalti di lavori, servizi e forniture e all'affidamento dei concorsi di progettazione e dei concorsi di idee sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo o sulla base dell'elemento prezzo o del costo, seguendo un criterio di comparazione costo/efficacia quale il costo del ciclo di vita, conformemente a quanto previsto dall'allegato II.8, con riguardo al costo del ciclo di vita.

2. Sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo:

- a) i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera e), dell'allegato I.1;
- b) i contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 140.000 euro;
- c) i contratti di servizi e le forniture di importo pari o superiore a 140.000 euro caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo;
- d) gli affidamenti in caso di dialogo competitivo e di partenariato per l'innovazione;
- e) gli affidamenti di appalto integrato;
- f) i contratti relativi ai lavori caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o con carattere innovativo.”

Visto e richiamato l'art. 93 del D.lgs. 36/2023, “Commissione giudicatrice”, che recita: “Ai fini della selezione della migliore offerta nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, è nominata una commissione giudicatrice, che, su richiesta del RUP, svolge anche attività di supporto per la verifica dell'anomalia.

2. La commissione è composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. Possono essere nominati componenti supplenti.

3. La commissione è presieduta e composta da dipendenti della stazione appaltante o delle amministrazioni beneficiarie dell'intervento, in possesso del necessario inquadramento giuridico e di adeguate competenze professionali. Della commissione giudicatrice può far parte il RUP. In mancanza di adeguate professionalità in organico, la stazione appaltante può scegliere il Presidente e i singoli componenti della commissione anche tra funzionari di altre amministrazioni e, in caso di documentata indisponibilità, tra professionisti esterni. Le nomine di cui al presente comma sono compiute secondo criteri di trasparenza, competenza e rotazione.

4. La commissione può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni. La commissione opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale per la valutazione della documentazione di gara e delle offerte dei partecipanti.

5. Non possono essere nominati commissari:

- a) coloro che nel biennio precedente all'indizione della procedura di aggiudicazione sono stati componenti di organi di indirizzo politico della stazione appaltante;
- b) coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I del Titolo II del Libro II del codice penale;
- c) coloro che si trovano in una situazione di conflitto di interessi con uno degli operatori economici partecipanti alla procedura; costituiscono situazioni di conflitto di interessi quelle che determinano l'obbligo di astensione previste dall'articolo 7 del regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62.

6. Salvo diversa motivata determinazione della stazione appaltante, in caso di rinnovo del procedimento di gara per effetto dell'annullamento dell'aggiudicazione o dell'esclusione di taluno dei concorrenti, è riconvocata la medesima commissione, tranne quando l'annullamento sia derivato da un vizio nella composizione della commissione.

7. Nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalto con il criterio del minor prezzo o costo, la valutazione delle offerte è effettuata da un seggio di gara, anche monocratico, composto da personale della stazione appaltante, scelto secondo criteri di trasparenza e competenza, al quale si applicano le cause di incompatibilità di cui alle lettere b) e c) del comma 5.

Precisato che i soggetti costituenti la Commissione giudicatrice devono possedere specifiche competenze tecniche e non devono incorrere nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 93, comma 5, del D.lgs. 36/2023, nonché possono essere individuati internamente all'Ente o tra i

dipendenti dei diversi enti aggregati nelle forme dell'art. 93, commi 3, del D.lgs. 36/2023, ovvero ricorrendo a professionisti esterni.

Dato atto che le spese relative alla commissione sono inserite nel quadro economico dell'intervento tra le somme a disposizione della stazione appaltante, ai sensi dell'art. 93 del D.lgs. 36/2023, e che nell'allegato A del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'ANAC, 12.02.2018 è stabilito il compenso dei commissari.

Atteso che in data 10.05.2024 è scaduto il termine di presentazione delle offerte per la procedura in oggetto e che in ottemperanza ai disposti dell'art. 93 del D.lgs. 50/2016, è necessario nominare i componenti della Commissione giudicatrice, la quale avrà il compito di valutare le offerte tecniche ed economiche presentate dal/i concorrente/i.

Accertato che i componenti della Commissione giudicatrice, nel numero di 3 (tre) commissari, devono essere individuati previa indagine di disponibilità tra i dipendenti dei diversi enti o ricorrendo a professionisti esterni.

Dato atto che, a seguito di indagine informale, sono stati individuati i seguenti componenti della Commissione giudicatrice:

- 1) Avv. Paola Roullet, iscritta all'albo degli Avvocati del foro di Aosta, in qualità Presidente della Commissione giudicatrice;
- 2) Dott. Adele Siciliano, Dottore commercialista che presta attività di consulenza in ambito fiscale, economico e contabile, in qualità di membro esperto;
- 3) Arch. Stefania Rollandoz, Segretario del Comune di Gressoney-Saint-Jean, in qualità di membro esperto;

in possesso delle professionalità tecniche e specialistiche coerenti al servizio da affidare.

Dato atto che l'Ente ha provveduto ad acquisire, per ciascun componente della Commissione giudicatrice:

- curriculum vitae;
- carta di identità, codice fiscale, contatti dei componenti;
- dichiarazione dell'inesistenza delle cause di incompatibilità, ai sensi dell'art. 93, comma 5, del D.lgs. 36/2023.

Dare atto che non vi sono spese per l'espletamento delle funzioni svolte dalla Commissione giudicatrice, in quanto sia il Presidente, sia i componenti della commissione hanno rinunciato al compenso.

Richiamati:

- il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali (T.U.E.L.) di cui al Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- la legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54, recante "Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta";
- lo statuto comunale vigente, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 9 in data 02.04.2020, entrato in vigore il 05.05.2020, successivamente modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 46 in data 10.11.2020, in vigore dal 17.12.2020;
- il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, ad oggetto "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 marzo 2009, n. 42";
- la legge regionale 19 dicembre 2023, n. 25, del recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste (Legge di stabilità regionale per il triennio 2024/2026). Modificazioni di leggi regionali";

- la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024/2026”, in vigore dal 1° gennaio 2024;
- il bilancio di previsione pluriennale e il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2024/2026, approvati con deliberazione del Consiglio comunale n. 59 del 29.12.2023;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 2 del 11.01.2024 relativa all’approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) per il triennio 2024/2026;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 4 del 11.01.2024 di “Approvazione del documento equivalente al PEG di cui all’art. 11 del vigente regolamento di contabilità e assegnazione delle quote di bilancio triennale 2024/2026 ai responsabili di spesa e di entrata”;
- il Regolamento comunale di contabilità approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 92 del 09.08.2018, divenuta esecutiva in data 21.08.2018;
- il Decreto del Sindaco n. 2 del 25.01.2022, recante “Attribuzione della responsabilità del Servizio Finanziario alla dott.ssa Viola Jaccond, categoria D - profilo istruttore amministrativo-contabile, a far data dal 01.02.2022”.

Ritenuto sussistere le motivazioni di fatto e di diritto per provvedere in merito, al fine di dare attuazione agli atti di programmazione dell’ente.

Atteso che il Segretario comunale, in qualità di responsabile del servizio interessato, ha espresso il parere favorevole di regolarità tecnica della determinazione, ai sensi degli articoli 49 e 147/bis del D.lgs. 267/2000-TUEL e dell’articolo 49/bis, comma 2, della L.R. 54/1998.

Atteso che il Responsabile del servizio finanziario, ha dichiarato, ai sensi dell’art. 5, comma 1, lett. B), punto B1 del regolamento comunale di contabilità, l’ininfluenza del parere di regolarità contabile.

DETERMINA

- 1. Di nominare**, per le ragioni di cui in premessa, ai sensi dell’art. 93 del D.lgs. 36/2023, quali componenti della Commissione giudicatrice per la ricerca di un Promotore per l’attivazione di un Partenariato pubblico-privato, mediante Finanza di progetto ai sensi dell’art. 193 del D.lgs. n. 36/2023, avente ad oggetto la progettazione, il recupero e la trasformazione del complesso aziendale di proprietà dell’Amministrazione comunale denominato “Lago Gover” e la successiva gestione della struttura, i seguenti soggetti:
 - ✓ Avv. Paola Roulet, iscritta all’albo degli Avvocati del foro di Aosta, in qualità Presidente della Commissione giudicatrice;
 - ✓ Dott. Adele Siciliano, Dottore commercialista che presta attività di consulenza in ambito fiscale, economico e contabile, in qualità di membro esperto;
 - ✓ Arch. Stefania Rollandoz, Segretario del Comune di Gressoney-Saint-Jean, in qualità di membro esperto.
- 2. Di dare atto** non vi sono spese per l’espletamento delle funzioni svolte dalla Commissione giudicatrice, come meglio specificato in premessa.
- 3. Di trasmettere** copia del presente provvedimento ai componenti della Commissione giudicatrice di cui trattasi.
- 4. Di trasmettere** al Sindaco, quale responsabile dell’Amministrazione comunale e sovrintendente al funzionamento dei servizi e degli uffici, copia della presente determinazione, ai sensi dell’articolo 20, comma 7, del Regolamento comunale generale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione di G.C. n. 24 del 19.03.2007.

Il Responsabile dell’istruttoria
F.to Patrizia RIAL

Il Responsabile del servizio
F.to Stefania ROLLANDOZ

Il responsabile del servizio finanziario:

☐ Rilascia il parere di regolarità contabile, ai sensi dell'articolo 153, comma 5, del D.lgs. 267/2000-TUEL e dell'articolo 5, comma 1, lett. B) del vigente Regolamento di contabilità.

☐ Rilascia il parere favorevole di copertura finanziaria, ai sensi dell'articolo 153, comma 5, del D.lgs. 267/2000-TUEL e dell'articolo 5, comma 1, lett. A) del vigente Regolamento di contabilità.

☒ Dichiaro, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lett. B), punto B1 del regolamento comunale di contabilità, l'ininfluenza del parere di regolarità contabile.

Il Responsabile del servizio finanziario
(F.to Viola JACCOND)

Il responsabile del servizio interessato, esprime il parere favorevole di regolarità tecnica della proposta, ai sensi degli articoli 49 e 147/bis del D.lgs. 267/2000-TUEL e dell'articolo 49/bis, comma 2, del l.r. 54/98.

Gressoney-Saint-Jean, lì 21/05/2024

Il Responsabile del servizio interessato
(F.to Stefania ROLLANDOZ)

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente determinazione, resa nota mediante comunicazione all'albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento comunale per la gestione dell'albo pretorio digitale, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 57 del 20.11.2013, è affissa all'albo pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 22/05/2024 al 06/06/2024

Gressoney-Saint-Jean, lì 22/05/2024

IL RESPONSABILE
(F.to Patrizia RIAL)

E' copia conforme all'originale

Gressoney-Saint-Jean, lì 21/05/2024

Il Responsabile del servizio
Stefania ROLLANDOZ